

Dal 2 febbraio la prenotazione dei fondi per il "bonus sicurezza" per tabaccai e PMI commerciali

Numero :	18/2010
Gruppo :	REDDITI D'IMPRESA
Oggetto :	CREDITO D'IMPOSTA SICUREZZA PER PMI E TABACCAI
Norme e prassi :	ART. 1, COMMI 228-237, LEGGE N. 244/2007; "DECRETO COMMERCIO" E "DECRETO GENERI DI MONOPOLIO" DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 28.02.2008; CIRCOLARE N. 37/E DEL 10.04.2008

Sintesi

A partire dalle ore 10:00 di martedì 2 febbraio,

- ◆ le **piccole e medie imprese commerciali** di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande;
- ◆ gli **esercenti attività di rivendita di generi di monopolio**, operanti in base a concessione amministrativa;

che abbiano sostenuto **spese per l'installazione di impianti e di attrezzature di sicurezza** per prevenire furti, rapine ed altri fatti illeciti, possono richiedere il c.d. "**bonus sicurezza**", pari all'80% delle spese sostenute, entro determinati limiti.

L'istanza si presenta attraverso invio telematico dell'apposito **modello IMS**.

Se l'Agenzia delle Entrate accoglie l'istanza (entro 30 giorni dall'invio del modello IMS), il soggetto interessato può **fruire del credito d'imposta in compensazione** nel modello F24.

I **crediti d'imposta** dovranno essere **indicati, a pena di decadenza:**

- ◆ tanto nella dichiarazione dei redditi relativa al **periodo d'imposta di riconoscimento** del credito;
- ◆ quanto nella dichiarazione dei redditi relativa al **periodo** (o ai periodi) **nel quale il credito è utilizzato** (per finalità di monitoraggio).

Gli argomenti

1. IL "BONUS SICUREZZA"
2. SOGGETTI BENEFICIARI
3. SPESE AGEVOLABILI
4. MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA
5. MODALITA' E TERMINI DI INVIO DELL'ISTANZA
6. LA "GARA" PER LA RICHIESTA DEL BONUS
7. UTILIZZO DEL CREDITO IN COMPENSAZIONE
8. L'OBBLIGO DI INDICAZIONE IN UNICO
9. CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il "bonus sicurezza"

(art. 1,
commi 228-237,
Legge n. 244/2007)

La **Finanziaria 2008**, all'art. 1, commi 228-237, ha istituito **due** particolari **crediti d'imposta** con lo scopo di incentivare l'adozione di misure, quali l'installazione di apparecchi di videosorveglianza, finalizzate a **prevenire** il rischio di **furti, rapine ed altri atti illeciti**.

I crediti d'imposta istituiti sono:

- ◆ uno in favore delle "**piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande**";
- ◆ uno in favore degli "**esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa**".

Le due agevolazioni hanno modalità attuative identiche o molto simili; pertanto, possono essere trattate congiuntamente. Entrambi i crediti d'imposta sono concessi **per i periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010** nella misura pari all'**80%** di determinate **spese sostenute per l'installazione di impianti ed attrezzature di sicurezza** nel luogo di esercizio dell'attività.

Le regole attuative per poter usufruire di tali crediti d'imposta sono state fissate con due decreti:

- ◆ "**Decreto commercio**" del **06.02.2008**;
- ◆ "**Decreto generi di monopolio**" del **06.02.2008**;

e sono state poi chiarite dall'Agenzia delle Entrate con **Circolare n. 37/E del 10.04.2008**.

Soggetti beneficiari

Come accennato sopra, le categorie di contribuenti interessati dal c.d. "bonus sicurezza" sono:

- ◆ le **piccole e medie imprese commerciali** di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande;
- ◆ gli **esercenti attività di rivendita di generi di monopolio**, operanti in base a concessione amministrativa.

Per quanto concerne le **piccole e medie imprese**, occorre fare riferimento alla definizione di PMI data dall'art. 2, comma 1, del **DM 18.04.2005** del Ministero delle Attività Produttive. In base a tale disposizione, sono considerate "piccole-medie imprese" le imprese, individuali o collettive, che

- ◆ hanno **meno di 250 occupati**;
- ◆ **contemporaneamente**, hanno un **fatturato annuo non superiore a € 50.000.000, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a € 43.000.000**.


Con riferimento alla seconda categoria di beneficiari del "bonus sicurezza", la Circolare n. 37/E/2008 ha evidenziato che si tratta dei titolari, in base a concessione amministrativa, di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, che svolgono **attività di rivendita di generi di monopolio in via esclusiva o prevalente**. Si tratta, fundamentalmente, dei **tabaccai**.

Sono, viceversa, **esclusi** dall'agevolazione prevista dal "decreto generi di monopolio" i **titolari del "patentino per la vendita dei generi di monopolio"**¹ rilasciato ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 1293/1957.

Essi, tuttavia, **possono beneficiare dell'agevolazione prevista dal "decreto commercio"**, se vi rientra l'esercizio in relazione al quale è stata autorizzata la vendita di generi di monopolio.



Nel caso in cui un soggetto svolga entrambe le attività, cioè sia l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio o l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia l'attività di rivendita di generi di monopolio, **si applica l'agevolazione prevista per l'attività svolta "in via prevalente"**². Le due agevolazioni sono, infatti, **alternative**.



Spese agevolabili

Le spese agevolabili sono quelle **sostenute per l'acquisto e la "prima installazione"** (nel senso che si deve trattare di beni nuovi) **di impianti e attrezzature di sicurezza** quali:

- ◆ **apparecchi di videosorveglianza;**
- ◆ **sistemi di pagamento con moneta elettronica**, quali i terminali per carte di credito ed EFT-POS;
- ◆ **altri impianti e attrezzature di sicurezza** quali, ad esempio:
 - ✓ sistemi di allarme;
 - ✓ inferriate, porte blindate, infissi e vetri di sicurezza;
 - ✓ vetrine, armadi e banconi blindati;
 - ✓ casseforti e cassette di sicurezza;
 - ✓ macchinette antifalsari.

¹ Tale patentino consente la vendita dei generi di monopolio nei pubblici esercizi, nei luoghi di ritrovo e di cura e negli spacci cooperativi.

² Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dei due decreti sul bonus sicurezza, si considera "attività prevalente" "l'attività in relazione alla quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi, assunti al lordo del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è richiesto il credito d'imposta".



Non sono, invece, **agevolabili le spese sostenute per l'attività di vigilanza** (es: canone pagato a società di sicurezza e controllo) in quanto non sono riferibili all'installazione di impianti ed attrezzature di sicurezza. **Non** è, inoltre, **agevolabile** la spesa sostenuta per la **riparazione** e la **manutenzione** dei beni.

L'acquisizione degli impianti o delle attrezzature di sicurezza può avvenire mediante **contratto di:**

- ◆ la **compravendita**;
- ◆ l'**appalto**, quando ha per oggetto sia la fornitura dell'impianto e dell'attrezzatura di sicurezza, sia la relativa installazione;
- ◆ la **locazione** per il periodo di vigenza dell'agevolazione, come nel caso del terminale EFT-POS;
- ◆ la **locazione finanziaria (leasing)**.

La Finanziaria 2008 ha disposto, inoltre, che **le spese agevolabili devono essere effettuate "nel 2008, 2009 e 2010"**. Come sostenuto dalle Entrate nella Circolare n. 37/E/2008, dato il **riferimento all'anno solare**, anche i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare possano avvalersi del credito di imposta per le spese effettuate a partire dal 1° gennaio 2008 ed entro il 31 dicembre 2010.



Ai fini della determinazione della **data di "sostenimento" delle spese**, occorre fare riferimento al **principio di competenza** e non alla data in cui le stesse risultano pagate; così, nel caso di:

- ◆ **spese di acquisizione dei beni mobili**: si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione;
- ◆ **spese di acquisizione dei servizi**: si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero alla data di maturazione dei corrispettivi per i contratti da cui derivano corrispettivi periodici.

In pratica, si tratta delle regole indicate nell'art. 109, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986.

Misura del credito d'imposta

Il credito d'imposta per la sicurezza, per entrambi i destinatari, è pari all'**80%** delle spese sostenute. Tuttavia:

- ◆ le **PMI**: possono beneficiare di un **importo fino ad un massimo di € 3.000 nell'intero arco temporale** di vigenza della disciplina agevolativa (**2008-2010**); il **limite**, in tal caso, **non è annuale**, ma tiene conto del credito d'imposta concesso complessivamente nell'intero triennio: il credito può, quindi, essere fruito anche per l'intero importo massimo di 3.000 in un solo anno (tutto nel

2008, o tutto nel 2009, o tutto nel 2010);

Esempio

Ad aprile 2009, un bar ha acquistato e installato un nuovo impianto antifurto, sostenendo una spesa complessiva pari a € 1.800.

Il credito d'imposta di cui può usufruire è pari a : € 1.800 x 80% = € 1.440.

Il bar poteva:

- ◆ decidere di usufruire dell'intero credito d'imposta (€ 1.440) nel 2009;
- ◆ decidere di ripartire il credito d'imposta tra il 2009 ed il 2010, ad esempio:
 - ✓ nel 2009: € 1.000;
 - ✓ nel 2010: i restanti € 440.

- ◆ i **tabaccai**: possono beneficiare di un **importo fino a € 1.000 per ogni singolo anno del triennio 2008-2010**; il **limite**, in tal caso, è **annuale**, di conseguenza, occorre restare all'interno di tale limite per ciascun anno solare agevolato (massimo € 1.000 nel 2008, massimo € 1.000 nel 2009, massimo € 1.000 nel 2010).

Esempio

A maggio 2009, un tabaccaio ha acquistato e installato un nuovo impianto di videosorveglianza, sostenendo una spesa complessiva pari a € 2.400.

Il credito d'imposta di cui può usufruire è pari a : € 2.400 x 80% = € 1.920.

Il tabaccaio poteva esclusivamente ripartire il credito d'imposta tra i due anni 2009 e 2010:

- ✓ nel 2009: € 1.000;
- ✓ nel 2010: i restanti € 920.

Modalità e termini di invio dell'istanza

Quest'anno è l'ultimo per il quale è possibile richiedere il bonus sicurezza, salvo eventuali proroghe nella prossima Finanziaria 2011.

Per poter fruire di tale credito d'imposta è necessario **preliminarmente** inviare all'Agenzia delle Entrate, **in via telematica, un'apposita istanza**, direttamente o tramite intermediario abilitato.

L'istanza deve essere inviata a partire dalle ore **dalle ore 10.00 del prossimo martedì 2 febbraio** utilizzando l'apposito prodotto informatico "**CREDITOSICUREZZA**", disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il modello per la richiesta del bonus sicurezza è quello approvato con **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31.03.2008** ed è denominato "**modello IMS**".

Riportiamo qui di seguito tale modello:



Mod. IMS

ISTANZA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE MISURE DI SICUREZZA

Art. 1, commi da 228 a 232 e da 233 a 237, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 febbraio 2008

SOGGETTO RICHIEDENTE	Soggetto esercente attività commerciale di vendita al dettaglio e all'ingrosso o attività di somministrazione di alimenti e bevande		Soggetto esercente in via esclusiva o prevalente attività di rivendita di generi di monopolio	
DATI DEL RICHIEDENTE	Codice Fiscale		Codice attività	
Persone fisiche	Cognome		Nome	
	Data di nascita <small>giorno mese anno</small>		Comune (o Stato estero) di nascita	
	Residenza anagrafica o (se diversa) Domicilio fiscale		Provincia (sigla)	
	Comune		C.a.d.	
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo	
	Comune		Provincia (sigla)	
	Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo	
	Comune		Provincia (sigla)	
	Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo	
	Comune		Provincia (sigla)	
	Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo	
	Comune		Provincia (sigla)	
	Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo	
	Comune		Provincia (sigla)	
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELL'ISTANZA	Codice fiscale del firmatario		Codice carica	
	Codice fiscale società		C.a.d.	
	Cognome		Nome	
	Data di nascita <small>giorno mese anno</small>		Comune (o Stato estero) di nascita	
DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE	IL RICHIEDENTE DICHIARA:			
	<input type="checkbox"/> di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 228-232, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 febbraio 2008;			
	<input type="checkbox"/> di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 233-237, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 febbraio 2008;			
	- di fruire del credito d'imposta richiesto nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 7 del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 febbraio 2008;			
	- di eleggere domicilio presso l'intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica, ai fini di ogni comunicazione inerente l'istanza di ammissione al credito;			
	- di aver compilato n. <input type="text"/> quadri A			
	ovvero			
	di voler rinunciare all'istanza già inviata cui è stato attribuito dal servizio telematico il protocollo numero:			
	<input type="text"/>			
	Sottoscrizione	FIRMA DEL RICHIEDENTE		
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario			
	Impegno a presentare in via telematica l'istanza predisposta dal contribuente			
Riservato all'intermediario	Impegno a presentare in via telematica l'istanza del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette			
	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO			
	Data dell'impegno <small>giorno mese anno</small>			

CODICI TRIBUTO PER L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA	
6804	<i>"Credito d'imposta per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti, compresa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza, a favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande – Articolo 1, commi da 228 a 232 della legge 24 dicembre 2007, n. 244";</i>
6805	<i>"Credito d'imposta, agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, per le spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica – Articolo 1, commi da 233 a 237 della legge 24 dicembre 2007, n. 244".</i>

L'obbligo di indicazione in Unico

I **crediti d'imposta** di cui si è usufruito devono essere **indicati, a pena di decadenza:**

- ◆ sia nella dichiarazione dei redditi relativa al **periodo d'imposta di riconoscimento** del credito;
- ◆ sia nella dichiarazione dei redditi relativa al **periodo** (o ai periodi) **nel quale il credito è utilizzato** (per finalità di monitoraggio).

Caratteristiche del credito d'imposta

Si evidenzia che il bonus sicurezza **non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi, **né** del valore della produzione netta **ai fini IRAP**.

E' da segnalare, inoltre, che:

- ◆ quello in favore delle **PMI non è cumulabile** con altre agevolazioni;
- ◆ quello in favore dei **tabaccai è cumulabile** con altre agevolazioni.